

C12759 - ADVANCED CONTROL SOLUTIONS/EL.MO. SECURITY HOLDING IT

Provvedimento n. 31691

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 ottobre 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da Advanced Control Solutions S.p.A., pervenuta in data 18 settembre 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Advanced Control Solutions S.p.A. (di seguito, "ACS" o "Acquirente"; C.F.: 14240320961) è una società di investimento indipendente, gestita indipendentemente, indirettamente controllata dal fondo Investindustrial Growth III SCSp (di seguito "Fondo Investindustrial"). Il Fondo Investindustrial è gestito da BI-Invest Endowment Management S.à r.l. (di seguito "BIEM"), società di diritto lussemburghese che ha delegato la gestione del proprio portafoglio ad Investindustrial Advisors Limited (di seguito "IAL"), una società a responsabilità limitata di diritto inglese. Sia BIEM che IAL sono controllate in ultima istanza da Investindustrial S.A. (di seguito "Investindustrial"), la società capogruppo del gruppo Investindustrial (di seguito, insieme a tutte le imprese associate, "Gruppo Investindustrial").

2. Il Gruppo Investindustrial è un gruppo di società di investimento, *holding* e *financial advisory* gestite in modo indipendente, il cui portafoglio è focalizzato in quattro aree di investimento: industria manifatturiera, consumo, salute e servizi.

3. Il fatturato realizzato dal Gruppo Investindustrial, nell'anno finanziario 2024, è stato pari a circa [10-15]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui [1-5] miliardi di euro conseguiti a livello nazionale.

4. EL.MO. Security Holding IT S.r.l. (di seguito, "EL.MO" o la "Target"; C.F.: 05585900284) è la società *holding* del Gruppo EL.MO, attivo nella progettazione, produzione e distribuzione di apparecchiature elettroniche per la sicurezza e l'automazione in ambito domestico ed industriale, tramite alcune società, controllate direttamente e indirettamente, di cui quattro di diritto italiano (EL.MO. S.p.A., IESS S.r.l., WEGMA S.r.l., HTS S.r.l.) e una avente sede in Croazia (Vlado Elektronika d.o.o.). I principali prodotti progettati e venduti dal Gruppo EL.MO comprendono, *inter alia*, sistemi antintrusione (cablati e *wireless*); sistemi antincendio (convenzionali, ibridi e analogico-indirizzati); TVCC (telecamere e apparati di gestione DVR/NVR) e in maniera limitata controllo degli accessi (controller, sistemi di lettura di prossimità per tessere o sistemi biometrici). Il capitale sociale di EL.MO è detenuto da sette persone fisiche (di seguito, collettivamente i "Venditori"): Giuseppe Pisani ("GP"), Elia De Cicco ("EDC"), Salvatore Pastorello ("SP"), Nicoletta Pisani ("NP"), Luigina Bononi ("LB"), Andrea Jurada ("AJ"), Maria Grazia Pasquali ("MGP").

5. Il fatturato consolidato dalla Target, a livello mondiale nell'anno finanziario 2024, è stato pari a circa [35-100] milioni di euro, di cui [35-100] milioni di euro conseguiti in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte del Gruppo Investindustrial, tramite ACS, dell'intero capitale sociale di EL.MO e delle società da essa controllate.

7. L'accordo di compravendita stipulato tra le Parti prevede, inoltre, alcune restrizioni accessorie, di seguito elencate:

1. un patto di non concorrenza, della durata di cinque anni nei confronti di [omissis] e di tre anni con riferimento a [omissis] nel territorio dell'Unione europea, [omissis], fatta eccezione per l'eventuale detenzione di strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato, e detenuti solo a scopo di investimento, senza alcun coinvolgimento nella gestione dell'attività dell'emittente;

2. un patto di non sollecitazione relativo agli stessi soggetti e avente le medesime durate di cui al punto precedente [omissis].

*[Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro¹.

9. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sottoscritti dalle Parti e descritti in precedenza possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso siano limitati geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita, temporalmente ad un periodo di tre anni, e non impediscano al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario².

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il mercato del prodotto

10. L'Operazione ha luogo nel settore della produzione e distribuzione dei servizi di sicurezza elettronica³, all'interno del quale, secondo la prassi dell'Autorità⁴, è possibile individuare ambiti merceologici distinti:

- sistemi anti-intrusione: tali sistemi si compongono di un'unità integrata con funzioni di sorveglianza e di allarme finalizzata alla protezione di edifici da possibili intrusioni;
- sistemi di allarme antincendio: tali impianti funzionano con percezione (ionizzazione, percezione ottica e termica) diversa da quella degli impianti antiintrusione (suoni, ultrasuoni, radar);
- sistemi di sorveglianza: sono sistemi a circuito chiuso (cd. sistemi CCTV) costituiti da hardware e software utilizzati per registrare immagini, dove i vari elementi che li compongono sono direttamente connessi tra loro;
- sistemi di controllo degli accessi: tali sistemi comprendono hardware e software per controllare l'accesso ad aree protette.

11. Inoltre, vi sono i servizi connessi all'utilizzazione di detti sistemi (manutenzione, installazione, riparazione), solitamente ricompresi nei medesimi mercati del prodotto. Ai fini dell'Operazione non appare necessario pervenire a una puntuale definizione dei mercati merceologici dal momento che non cambierebbe la valutazione degli effetti concorrenziali qualunque segmentazione venisse adottata.

Il mercato geografico

12. La dimensione geografica dei mercati rilevanti può ritenersi nazionale in quanto, sebbene nel settore dei sistemi di sicurezza vi sia una tendenza all'uniformazione a livello europeo, i clienti si rivolgono tendenzialmente ai fornitori presenti nel territorio nazionale. Questo soprattutto perché esistono differenze tra i vari Stati in relazione alle caratteristiche che tali sistemi devono avere, per ottenere l'omologazione e per poter essere effettivamente utilizzati, ed alle richieste delle compagnie di assicurazione locale⁵. In ogni caso, ai fini della valutazione dell'Operazione, non è necessario pervenire a una esatta delimitazione dei mercati rilevanti dal punto di vista geografico, in quanto essa non appare sollevare criticità di natura concorrenziale.

Gli effetti dell'Operazione

13. L'Operazione non dà luogo a sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle Parti in quanto nessuna delle società in portafoglio detenute da fondi di investimento gestiti e/o assistiti da società del Gruppo Investindustrial è attiva nel mercato della produzione e distribuzione di servizi di sicurezza elettronica. Parimenti, non sussistono allo stato effetti derivanti da possibili integrazioni verticali.

14. Peraltro, con riferimento ai mercati rilevanti, si rileva che EL.MO risulta detenere una posizione non particolarmente rilevante, tendenzialmente inferiore al 10%, in un contesto ove sono presenti qualificati altri concorrenti.

¹ [Cfr. Delibera n. 31495 del 18 marzo 2025.]

² [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).]

³ [Cfr. C7060 – General Electric/Visiowave, provvedimento n. 14385 del 7 giugno 2005 in Bollettino n. 23/2005; C6999 – CPC Acquisition INC/Lenel Systems International, provvedimento n. 14271 del 27 aprile 2005 in Bollettino n. 17/2005.]

⁴ [Cfr. C3852 – Honeywell International/Pittway, provvedimento n. 8068 del 24 febbraio 2000, in Bollettino n. 8/2000, C4943 – ElSag/Italdata ingegneria dell'Idea, provvedimento n. 10271 del 13 dicembre 2001 in Bollettino n. 50/2001, C6178 – Honeywell International/Silent Witness Enterprises, provvedimento n. 12646 del 27 novembre 2003 in Bollettino n. 48/2003, C4002 – Tyco/Philips Projects, provvedimento n. 8362 dell'8 giugno 2000 in Bollettino 23/2000, C6999 – CPC Acquisition INC/Lenel Systems International, provvedimento n. 14271 del 27 aprile 2005 in Bollettino n. 17/2005.]

⁵ [Cfr. ibidem.]

15. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e non sollecitazione descritto possa ritenersi accessorio all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, il patto che si dovesse realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli